

Codice A1504C

D.D. 22 giugno 2022, n. 333

Disposizioni della Regione Piemonte sulla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni regolamentate. Recepimento dell'Accordo approvato il 3 novembre 2021 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui forma



ATTO DD 333/A1504C/2022

DEL 22/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1504C - Standard formativi e orientamento permanente

OGGETTO: Disposizioni della Regione Piemonte sulla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni regolamentate. Recepimento dell'Accordo approvato il 3 novembre 2021 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”.

Premesso che

l'emergenza sanitaria pandemica da Covid-19 ha avuto gravi ripercussioni in ogni settore della vita economica e sociale del Paese richiedendo misure straordinarie a livello nazionale e regionale per il contenimento dei danni arrecati alle attività economiche e produttive, al sistema scolastico, ai servizi di formazione professionale e al mondo della cultura, per citarne alcuni;

le Regioni e le Province Autonome hanno ritenuto necessario individuare una soluzione comune in merito alla *formazione regolamentata*, al fine di assicurare la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza, di non arrecare ulteriore danno ai cittadini allievi di corsi abilitanti allo svolgimento di una professione o di un'attività professionale e di garantire la spendibilità su tutto il territorio nazionale delle attestazioni finali;

nel corso del 2020 sono stati pertanto adottati due accordi di natura temporanea, che consentissero di prevedere l'erogazione a distanza del 100% delle ore delle parti teoriche del percorso e degli esami finali in deroga alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019 e che sono qui richiamati:

- Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19;

- l'Accordo del 21 maggio 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si individuano i casi e i criteri di svolgimento degli esami a distanza nell'ambito della formazione obbligatoria, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali;

la Regione Piemonte ha recepito entrambi gli accordi rispettivamente con la D.D. n. 152 del 27 aprile 2020 e con successiva D.D. n. 450 del 20 luglio 2020 che forniscono disposizioni sull'erogazione delle attività formative a distanza e sullo svolgimento degli esami finali in materia di formazione regolamentata, applicabili per tutto il periodo emergenziale;

dato atto che

al fine di fornire indicazioni sulla individuazione e gestione del periodo transitorio tra la fine dell'emergenza inizialmente prevista il 31 dicembre 2021 e l'entrata in vigore del regime ordinario, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha ritenuto necessario adottare con tempestività un provvedimento che consentisse di superare le disposizioni "pre-emergenza" dell'Accordo del 2019, e di non disperdere il know how in materia di FAD/e-learning acquisito sia dal sistema della formazione che dalle amministrazioni regionali;

il 3 novembre 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pertanto approvato l'Accordo sulle *Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome*”;

lo stato di emergenza sanitaria ha di fatto avuto fine il 31/3/2022, mantenendo solo alcune misure di protezione nei mesi successivi;

atteso che

con Determinazione Dirigenziale n. 235/A1500A/2022 dell'11 Maggio 2022 “Emergenza epidemiologica Covid-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 490 del 06/08/2020 e n. 820 del 31/12/2020. Indicazioni specifiche sull'erogazione delle attività a seguito della cessazione dello stato d'emergenza nazionale.” la Regione Piemonte ha rinviato a successivo provvedimento l'adozione delle disposizioni regionali di attuazione del citato Accordo della Conferenza Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021.

ritenuto necessario

con la presente determinazione dare attuazione all'Accordo del 3 novembre 2021 e adottare disposizioni regionali per disciplinare l'erogazione della FAD nei corsi di formazione regolamentata sia nel periodo transitorio che nel regime ordinario;

valutato pertanto

al fine di assicurare al sistema piemontese e agli utenti un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dall'Accordo del 3 novembre 2021, di definire le seguenti indicazioni :

- è individuato un periodo transitorio in cui è consentito erogare la formazione regolamentata in un regime di deroga ai sensi degli Accordi del 2020 per i corsi avviati entro il 30 settembre 2022;
- per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, avviati entro il 30 settembre 2022, fino al 12esimo

mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13esimo mese e fino alla conclusione del corso, si applica il regime ordinario di cui all'Accordo del 3 novembre 2021;

- la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione a distanza per la formazione regolamentata entra in vigore per tutti i corsi avviati dal 1° ottobre 2022.

ritenuto necessario

adottare in coerenza con le Linee Guida approvate dal citato Accordo il regime ordinario distinguendo l'erogazione FAD per la formazione regolamentata secondo le seguenti due casistiche:

a) Per i percorsi formativi non regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome o da disciplina nazionale, l'utilizzo delle modalità formative FAD è consentito nel limite massimo del 50% del monte ore teorico di cui:

- il 40% delle ore è erogabile in modalità sincrona;
- al massimo il 10% è erogabile in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione Piemonte, salvo i casi individuati dalla normativa regionale in materia di tirocini extra regione.

b) Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome o da disciplina nazionale, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD ivi previste.

Ritenuto opportuno

al fine di dotare il sistema della formazione professionale e i cittadini di uno strumento trasparente e di immediata consultazione, raccogliere in un unico provvedimento tutti i percorsi di formazione regolamentata presenti nel Repertorio regionale degli standard formativi e individuare, per ogni percorso, le percentuali di FAD previste in base alle casistiche di appartenenza dei percorsi formativi;

pertanto approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, i seguenti allegati nei quali sono presenti indicazioni puntuali in merito al numero di ore erogabili in modalità FAD:

- l'Allegato 1 "FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina generale dell'Accordo 3 novembre 2021", che contiene per ogni percorso formativo:

- il numero di ore erogabili a distanza pari al 50% delle ore di teoria, di cui il 40% in modalità sincrona e il 10% in modalità asincrona;
- il numero di ore delle esercitazioni pratiche, di stage e di prova finale da svolgere in presenza.

- l'Allegato 2 "FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina specifica" che riporta per ogni percorso formativo regolamentato da specifiche disposizioni in materia di FAD.

- il numero di ore erogabile in modalità sincrona;
- il numero di ore delle esercitazioni pratiche, di stage e di prova finale da svolgere in presenza.

Ritenuto inoltre necessario

stabilire che gli attestati rilasciati devono riportare la seguente dicitura nel campo *annotazioni integrative* "il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei

massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021", al fine di garantire la spendibilità degli attestati rilasciati in Regione Piemonte su tutto il territorio nazionale;

al fine di non aggravare il processo di adeguamento per gli operatori del sistema della formazione professionale e di generare un appesantimento nella gestione dei procedimenti avviati, di stabilire che:

- per i percorsi regolamentati già autorizzati, non è richiesta la riprogettazione, l'ente erogatore è tenuto a dichiarare che i relativi corsi avviati dal 1° ottobre 2022 saranno erogati nel rispetto delle presenti disposizioni, utilizzando il modulo allegato alla presente determinazione (Allegato 3).
- la progettazione dei percorsi regolamentati da autorizzare, che prevederanno l'avvio dal 1° ottobre 2022 e per i quali si intende utilizzare la modalità FAD, dovrà essere effettuata ai sensi del regime ordinario di cui alla presente determinazione;

Tali indicazioni sono valide per tutti i corsi autorizzati ai sensi della l.r. 63/95, sia finanziati che riconosciuti;

Resta inteso che l'erogazione della formazione in modalità FAD, sia pur nei limiti previsti, è un'opportunità per gli utenti e non un obbligo e pertanto i percorsi già autorizzati o da autorizzare che non la prevedono, continuano ad essere erogati come da progettazione;

Ritenuto pertanto opportuno

approvare l'Allegato 3 "Dichiarazione di adeguamento dell'erogazione FAD alle disposizioni regionali sulla formazione regolamentata di recepimento dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

stabilire che gli enti erogatori di corsi già autorizzati che prevedono l'avvio dal 1° ottobre 2022 con l'utilizzo della modalità FAD, devono inviare la suddetta dichiarazione entro il 15 settembre 2022 all'indirizzo pec: **standardformativi@cert.regione.piemonte.it**;

l'acquisizione di tale dichiarazione costituisce tacita autorizzazione delle Regione Piemonte ai sensi dell'Accordo del 3 novembre 2021;

Sentiti i Settori regionali competenti per materia e la commissione standard;

Dato atto

che ai sensi dell'Accordo del 3 novembre 2021, in caso di nuova emergenza, rientrano automaticamente in vigore gli Accordi del 2020 in deroga;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

DETERMINA

1. di dare attuazione all'Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 novembre 2021 sulle *Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome*", adottando le seguenti disposizioni regionali per disciplinare l'erogazione della FAD nel periodo transitorio e nel regime ordinario:

- è individuato un periodo transitorio in cui è consentito erogare la formazione regolamentata in un regime di deroga ai sensi degli Accordi del 2020 per i corsi avviati entro il 30 settembre 2022;
- per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, avviati entro il 30 settembre 2022, fino al 12esimo mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13esimo mese e fino alla conclusione del corso, si applica il regime ordinario di cui all'Accordo del 3 novembre 2021;
- la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione a distanza per la formazione regolamentata entra in vigore per tutti i corsi avviati dal 1° ottobre 2022.

2. di adottare per i corsi avviati dal 1° ottobre 2022, le Linee Guida approvate dal citato Accordo il regime ordinario, distinguendo l'erogazione FAD per la formazione regolamentata secondo le due casistiche previste e pertanto di approvare, in coerenza con tale Accordo:

- l'Allegato 1 "*FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina generale dell'Accordo 3 novembre 2021*", che applica le indicazioni previste nell'accordo per il regime ordinario e che contiene per ogni percorso formativo:

- il numero di ore erogabili a distanza pari al 50% delle ore di teoria, di cui il 40% in modalità sincrona e il 10% in modalità asincrona;
- il numero di ore delle esercitazioni pratiche, di stage e di prova finale da svolgere in presenza.

- l'Allegato 2 "*FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina specifica*" che riporta per ogni percorso formativo regolamentato da specifiche disposizioni in materia di FAD:

- il numero di ore erogabile in modalità sincrona;
- il numero di ore delle esercitazioni pratiche, di stage e di prova finale da svolgere in presenza.

3. di stabilire che gli attestati rilasciati devono riportare la seguente dicitura nel campo *annotazioni integrative* "*il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021*", al fine di garantire la spendibilità degli attestati rilasciati in Regione Piemonte su tutto il territorio nazionale;

4. di stabilire che:

- per i percorsi regolamentati già autorizzati, non è richiesta la riprogettazione, l'ente erogatore è tenuto a dichiarare che i relativi corsi che verranno avviati dal 1° ottobre 2022 saranno erogati nel rispetto delle presenti disposizioni, utilizzando il modulo allegato alla presente determinazione (Allegato 3).
- la progettazione dei percorsi regolamentati da autorizzare, che prevederanno l'avvio dal 1° ottobre

2022 e per i quali si intende utilizzare la modalità FAD, dovrà essere effettuata ai sensi del regime ordinario di cui alla presente determinazione;

Tali indicazioni sono valide per tutti i corsi autorizzati ai sensi della l.r. 63/95, sia finanziati che riconosciuti;

5. di approvare l'Allegato 3 "Dichiarazione di adeguamento dell'erogazione FAD alle disposizioni regionali sulla formazione regolamentata di recepimento dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

6. di stabilire che gli enti erogatori di corsi già autorizzati che prevedono l'avvio dal 1° ottobre 2022 con l'utilizzo della modalità FAD, devono inviare la suddetta dichiarazione entro il 15 settembre 2022 all'indirizzo pec: **standardformativi@cert.regione.piemonte.it**;
l'acquisizione di tale dichiarazione costituisce tacita autorizzazione delle Regione Piemonte ai sensi dell'Accordo del 3 novembre 2021;

7. di recepire l'Accordo del 3 novembre 2021 approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni regolamentate, riportato come parte integrante e sostanziale nell'Allegato 4;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1504C - Standard formativi e orientamento permanente)
Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Allegato

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO	DI CUI				TOTALE ORE TEORICHE	Totale ore erogabili in FAD (50% massimo del monte ore teoriche)	di cui FAD sincrona (per almeno il 40% delle ore teoriche)	di cui FAD asincrona (per un massimo del 10% delle ore teoriche)	Normativa
			Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale commissione esterna	Prova finale interna					
Accompagnatore cicloturistico	Accompagnatore cicloturistico	286	148	0	16		122	61	49	12	Allegato alla D.G.R. n 27-11643 del 22 giugno 2009 come modificato dalla D.G.R. n. 61-13715 del 29 marzo 2010 e dalla DGR n. 3-13793 del 9 aprile 2010
Accompagnatore di turismo equestre	Accompagnatore di turismo equestre	176	125	0	16		35	18	14	4	Allegato alla D.G.R. n 27-11643 del 22 giugno 2009 come modificato dalla D.G.R. n. 61-13715 del 29 marzo 2010 e dalla DGR n. 3-13793 del 9 aprile 2010
Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale	Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale	332	154	50	12		116	58	46	12	Allegato alla D.G.R. n 27-11643 del 22 giugno 2009 come modificato dalla D.G.R. n. 61-13715 del 29 marzo 2010 e dalla DGR n. 3-13793 del 9 aprile 2010
Accompagnatore turistico	Accompagnatore turistico	346	60	50	16		220	110	88	22	Allegato alla D.G.R. n 27-11643 del 22 giugno 2009 come modificato dalla D.G.R. n. 61-13715 del 29 marzo 2010 e dalla DGR n. 3-13793 del 9 aprile 2010
Acconciatore	Acconciatore	600	104	180	16		300	150	120	30	L. 17 agosto 2005, n. 174
Acconciatore	Acconciatore	300	0	0	8		292	146	117	29	L. 17 agosto 2005, n. 174
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo	Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo	93	24	0	3		66	33	26	7	Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009 e D.G.R. n. 57-956 del 3 novembre 2010
Addetto alle operazioni cimiteriali	Addetto alle operazioni cimiteriali	16	0	0			16	8	6	2	Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15., Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R., DGR 13 gennaio 2014, n.13-7014 e DGR 22 settembre 2014, n.22-343
Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto	Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto	36	20	0	6		10	5	4	1	Art.10 della Legge 27/03/1992 n. 257, DPR 8 agosto 1994 e s.m.i
Agente e rappresentante di commercio	Agente e rappresentante di commercio	94	0	0	4		90	45	36	9	Legge 03/05/1985 n 204, D. Lgs. num. 59 del 26/03/2010, D.G.R. n. 33-4150 del 12 Luglio 2012
Cerimoniere delle strutture per il commiato	Cerimoniere delle strutture per il commiato	60	8	0	2		50	25	20	5	Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15., Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R., DGR 13 gennaio 2014, n.13-7014 e DGR 22 settembre 2014, n.22-343
Coadiutore del cane e animali da affezione - Livello base	Coadiutore del gatto e del coniglio	8	0	0			8	4	3	1	Accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali (IAA)" e DGR n. 24-3177 del 18/04/2016
Coadiutore del cane e animali da affezione - Livello base	Coadiutore del cane-Livello base	56	20	0	4		32	16	13	3	Accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali (IAA)" e DGR n. 24-3177 del 18/04/2016
Coadiutore del cavallo - Livello base	Coadiutore del cavallo - Livello base	56	20	0	4		32	16	13	3	Accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali (IAA)" e DGR n. 24-3177 del 18/04/2016
Conduttore impianti termici	Conduttore impianti termici	90	17	0	5		68	34	27	7	Legge 13/07/1966, dell'Art. 287, D.lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
Direttore delle piste da sci	Direttore delle piste da sci	228	66	50	8		104	52	52	0	Articoli 19 e 33, della Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e della D.G.R. n. 47-4414 del 19 dicembre 2016
Estetista	Estetista	900	314	270	16		300	150	120	30	L. 04-01-1990 n. 1., L.R. 09-12-1992 n. 54, art. 24 della L.R. 13-04-1995 n. 63
Estetista	Estetista	300	0	0	8		292	146	117	29	L. 04-01-1990 n. 1., L.R. 09-12-1992 n. 54, art. 24 della L.R. 13-04-1995 n. 63
Installatore di impianti di protezione antincendio	Installatore di impianti di protezione antincendio	200	0	0	12		188	94	75	19	Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera G)

PROFILO	TITOLO CORSO	DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO	DI CUI				TOTALE ORE TEORICHE	Totale ore erogabili in FAD (50% massimo del monte ore teoriche)	di cui FAD sincrona (per almeno il 40% delle ore teoriche)	di cui FAD asincrona (per un massimo del 10% delle ore teoriche)	Normativa
			Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale commissione esterna	Prova finale interna					
Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti	Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti	200	0	0	12		188	94	75	19	Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera G)
Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere	Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere	200	0	0	12		188	94	75	19	Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera G)
Installatore e manutentore di impianti di sollevamento	Installatore e manutentore di impianti di sollevamento	200	0	0	12		188	94	75	19	Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera G)
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Biomasse per usi energetici	INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Biomasse per usi energetici	85	20	0	5		60	30	24	6	Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, D.G.R. 18-15 dell' 8 giugno 2015
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS	INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS	85	20	0	5		60	30	24	6	Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, D.G.R. 18-15 dell' 8 giugno 2015
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici	INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici	85	20	0	5		60	30	24	6	Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, D.G.R. 18-15 dell' 8 giugno 2015
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Sistemi solari e termici	INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Sistemi solari e termici	85	20	0	5		60	30	24	6	Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, D.G.R. 18-15 dell' 8 giugno 2015
Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	600	0	240	12		348	174	139	35	Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera C)
Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	300	0	0	12		288	144	115	29	Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera C)
Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	600	0	240	12		348	174	139	35	Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera C)
Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	300	0	0	12		288	144	115	29	Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n 37 (articolo 1 comma 2 lettera C)
Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello avanzato	Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello avanzato	120	0	48	4		68	34	27	7	Accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali (IAA)" e DGR n. 24-3177 del 18/04/2016
INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) - Livello propedeutico	INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) - Livello propedeutico	21	0	0			21	11	8	2	Accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali (IAA)" e della DGR n. 24-3177 del 18/04/2016

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO	DI CUI				TOTALE ORE TEORICHE	Totale ore erogabili in FAD (50% massimo del monte ore teoriche)	di cui FAD sincrona (per almeno il 40% delle ore teoriche)	di cui FAD asincrona (per un massimo del 10% delle ore teoriche)	Normativa
			Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale commissione esterna	Prova finale interna					
INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) PER MEDICO VETERINARIO - Livello base	INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) PER MEDICO VETERINARIO - Livello base	40	0	0			40	20	16	4	Accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali (IAA)" e DGR n. 24-3177 del 18/04/2016
Manutentore del verde	Manutentore del verde	180	60	0	8		112	56	45	11	Legge 154/2016, dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni 18/30/SR15/C9-C10 del 22 febbraio 2018 e della D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019
Mediatore interculturale	Mediatore interculturale	600	0	200	16		384	192	154	38	Legge regionale 8 novembre 1989, n. 64 e della Deliberazione Consiglio Regionale 22 luglio 2008, n. 207-33457.
Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione	Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione	24	0	0			24	12	10	2	Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15., Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R., DGR 13 gennaio 2014, n.13-7014 e DGR 22 settembre 2014, n.22-343
Operatore di fattoria didattica	Operatore di fattoria didattica	60	0	0			60	30	24	6	Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e della legge regionale 63 del 13/04/1995
Operatore di primo soccorso su piste da discesa	Operatore di primo soccorso su piste da discesa	177	61	30	12		74	26	21	5	Articoli 19 e 33, della Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e della D.G.R. n. 47-4414 del 19 dicembre 2016
Operatore di primo soccorso su piste da fondo	Operatore di primo soccorso su piste da fondo	132	41	15	12		64	22	18	4	Articoli 19 e 33, della Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e della D.G.R. n. 47-4414 del 19 dicembre 2016
Operatore forestale	Operatore forestale	176	120	0	16		40	20	16	4	Art.7 Legge 57 del 5/03/2001, art.12 del D.Lgs 18/05/2001, n.227, DGR 67-14696 del 31/01/2005 e s.m.i.
Operatore forestale	Operatore forestale	256	120	80	16		40	20	16	4	Art.7 Legge 57 del 5/03/2001, art.12 del D.Lgs 18/05/2001, n.227, DGR 67-14696 del 31/01/2005 e s.m.i.
Operatore forestale	Operatore in ingegneria naturalistica	152	96	0	16		40	20	16	4	Art.7 Legge 57 del 5/03/2001, art.12 del D.Lgs 18/05/2001, n.227, DGR 67-14696 del 31/01/2005 e s.m.i.
Operatore forestale	Operatore in ingegneria naturalistica	232	96	80	16		40	20	16	4	Art.7 Legge 57 del 5/03/2001, art.12 del D.Lgs 18/05/2001, n.227, DGR 67-14696 del 31/01/2005 e s.m.i.
Operatore funebre	Operatore funebre	36	10	0		2	24	12	10	2	Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15., Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R., DGR 13 gennaio 2014, n.13-7014 e della DGR 22 settembre 2014, n.22-343
Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetici	Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetici	1800*									L. 4 gennaio 1990, n. 1
Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura	Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura	1800*									L. 17 agosto 2005, n. 174
Operatore in treeclimbing	Operatore in treeclimbing	168	108	0	16		44	22	18	4	Art.7 Legge 57 del 5/03/2001, art.12 del D.Lgs 18/05/2001, n.227, DGR 67-14696 del 31/01/2005 e s.m.i.
Operatore in treeclimbing	Operatore in treeclimbing	248	108	80	16		44	22	18	4	Art.7 Legge 57 del 5/03/2001, art.12 del D.Lgs 18/05/2001, n.227, DGR 67-14696 del 31/01/2005 e s.m.i.
Operatore socio-sanitario	Operatore socio-sanitario	1000		440	16		544	272	218	54	D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002, L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 e Accordo sancito in Conferenza Stato Regione in data 22/02/2001.
Prevenzione dei rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente	Prevenzione dei rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente	94	4	0	4		86	43	34	9	DPGR n. 46 del 23/05/2003 e della DGR 27 luglio 2016, n. 20-3738

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO	DI CUI				TOTALE ORE TEORICHE	Totale ore erogabili in FAD (50% massimo del monte ore teoriche)	di cui FAD sincrona (per almeno il 40% delle ore teoriche)	di cui FAD asincrona (per un massimo del 10% delle ore teoriche)	Normativa
			Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale commissione esterna	Prova finale interna					
Responsabile della conduzione dell'attività - Addetto alla trattazione degli affari	Responsabile della conduzione dell'attività - Addetto alla trattazione degli affari	60	10	0	2		48	24	19	5	Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15., Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R., DGR 13 gennaio 2014, n.13-7014 e DGR 22 settembre 2014, n.22-343
Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo	Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo	30	0	0	6		24	12	10	2	Art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257
Responsabile di progetto - Referente di intervento TAA/EAA - Livello base	Responsabile di progetto - Referente di intervento TAA/EAA - Livello base	40	0	0			40	20	16	4	DM 6/09/1994 e DCR n.124-7279 del 01/03/2016
Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto	Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto	58	38		8		12	6	5	1	Art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
Tecnico del restauro di beni culturali - arredi mobili lignei	Tecnico del restauro di beni culturali - arredi mobili lignei	2700	0	1870	20		810	405	324	81	Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n 86 (art. 2 comma 1 e 2), Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n 87 (allegato B punto 2), Accordo n. 165/CSR del 25 luglio 2012 e D.G.R. 17 settembre 2013, n. 17-6364
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	500	225	150	16		109	55	44	11	Legge 122 del 05/02/1992 e s.m.i e D.G.R. 17-888 del 12/01/2015 e s.m.i.
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Meccanica	40	18	0	4		18	9	7	2	Legge 122 del 05/02/1992 e s.m.i e D.G.R. 17-888 del 12/01/2015 e s.m.i.
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Elettrico/Elettronico	40	18	0	4		18	9	7	2	Legge 122 del 05/02/1992 e s.m.i e D.G.R. 17-888 del 12/01/2015 e s.m.i.
TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	292		84	12		196	98	78	20	Legge 122 del 05/02/1992 e s.m.i., dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 12 luglio 2018 e della D.G.R. 7 agosto 2020, n. 6-1828
TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	192		54	12		126	63	50	13	Legge 122 del 05/02/1992 e s.m.i., Accordo Conferenza Stato Regioni del 12 luglio 2018 e D.G.R. 7 agosto 2020, n. 6-1828
TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI	TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI	262		75	12		175	88	70	18	Legge 122 del 05/02/1992 e s.m.i., Accordo Conferenza Stato Regioni del 12 luglio 2018 e D.G.R. 7 agosto 2020, n. 6-1828
TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI	TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI	162		45	12		105	53	42	11	Legge 122 del 05/02/1992 e s.m.i., Accordo Conferenza Stato Regioni del 12 luglio 2018 e D.G.R. 7 agosto 2020, n. 6-1828

* Per i percorsi di "Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetici" e "Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura", storicamente erogati sul territorio piemontese, non è al momento fissato un valore orario univoco per le esercitazioni pratiche che possa concorrere alla definizione delle ore teoriche. Pertanto, le ore erogabili in FAD afferenti alle ore teoriche previste in progettazione da parte di ciascun ente erogatore, dovranno essere definite ai sensi del regime ordinario come da Accordo del 3 novembre 2021.

Allegato 2 - FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina specifica

PROFILO	TITOLO CORSO	DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO	DI CUI				TOTALE ORE TEORICHE	Ore erogabili in FAD sincrona	Normativa
			Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale commissione esterna	Prova finale interna			
Agente di affari in mediazione	Agente merceologico	148	0	0		4	144	15	D.G.R. n. 31-4234 del 30 luglio 2012
Agente di affari in mediazione	Agente di affari in mediazione immobiliare e agente munito di mandato a titolo oneroso	172	0	0		4	168	17	D.G.R. n. 31-4234 del 30 luglio 2012
Assistente di studio odontoiatrico	Assistente di studio odontoiatrico	700	50	400	15		235	70	Accordo Stato/Regioni del 23 novembre 2017 recepito con DPCM del 9 febbraio 2018 e DGR del 1 marzo 2019, n. 25-8490
Conduttore generatori di vapore - 1° grado	Conduttore generatori di vapore - 1° grado	640		480		4	156	8	Decreto Ministeriale 94 del 7 agosto 2020 e D.G.R. 6-3917 del 15 ottobre 2021 e s.m.i
Conduttore generatori di vapore - 2° grado	Conduttore generatori di vapore - 2° grado	460		320		4	136	12	Decreto Ministeriale 94 del 7 agosto 2020 e D.G.R. 6-3917 del 15 ottobre 2021 e s.m.i
Conduttore generatori di vapore - 3° grado	Conduttore generatori di vapore - 3° grado	360		240		4	116	12	Decreto Ministeriale 94 del 7 agosto 2020 e D.G.R. 6-3917 del 15 ottobre 2021 e s.m.i
Conduttore generatori di vapore - 4° grado	Conduttore generatori di vapore - 4° grado	320	0	240		4	76	8	Decreto Ministeriale 94 del 7 agosto 2020 e D.G.R. 6-3917 del 15 ottobre 2021 e s.m.i
Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Modulo A teorico)	120				1	119	0	Decreto Ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017, Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019, D.G.R. 17 settembre 2021 n. 6 - 3786 e s.m.i.
Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Modulo B teorico pratico)	176	22			2	152	0	Decreto Ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017, Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019, D.G.R. 17 settembre 2021 n. 6 - 3786 e s.m.i.
Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Modulo C teorico pratico)	50	6			2	42	0	Decreto Ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017, Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019, D.G.R. 17 settembre 2021 n. 6 - 3786 e s.m.i.
Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare	Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare	104	0	0	4		100	25	Art. 17 della L.R. 28/1999, Art. 5 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015



DA COMPILARE A CURA DEGLI ENTI EROGATORI DI CORSI REGOLAMENTATI GIÀ AUTORIZZATI
E PER I QUALI, DAL 1° OTTOBRE 2022, SI INTENDE UTILIZZARE LA MODALITÀ FAD

INVIARE ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2022 VIA PEC ALL'INDIRIZZO:
standardformativi@cert.regione.piemonte.it

**“Dichiarazione di adeguamento dell'erogazione FAD alle disposizioni regionali sulla
formazione regolamentata di recepimento dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e
Province Autonome del 3 novembre 2021”**

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'Agenzia
Formativa _____, codice anagrafico _____
Sede (codice e indirizzo) _____

DICHIARA CHE

i percorsi di formazione regolamentata già autorizzati e per i quali sono previste ore erogate in FAD a partire dal 1° ottobre 2022, saranno adeguati a quanto previsto dall'“Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome” del 3 novembre 2021, così come recepito dalla Regione Piemonte.

FIRMA DIGITALE

ALLEGATO 4)

21/181/CR5a/C17

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE
GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA
FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE
PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN
CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

PREMESSA

L'art. 3 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede che *“Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”*.

Le *“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”* sono state adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'attuale stato di emergenza.

Ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, le Regioni e le Province Autonome nel corso del 2020 hanno approvato provvedimenti temporanei per permettere la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza.

Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell'emergenza Covid 19:

- nella seduta del 31/3/2020, l'Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;
- nella seduta del 21/5/2020, l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria".

In vista del superamento dell'emergenza sanitaria e nell'ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è necessario adottare con tempestività la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle **Regioni/Province Autonome**.

Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle **Regioni/Province Autonome**. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

DEFINIZIONI

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della **comunicazione**, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere **specificatamente** autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la **documentazione** delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-LEARNING

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Il restante monte ore teorico, la **formazione pratica**, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano **obbligatoriamente** in presenza, nel territorio della Regione che ha **autorizzato/approvato** il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

TRACCIABILITÀ

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una **Regione/Provincia** Autonoma devono riportare la seguente dicitura: "il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del....."

SPENDIBILITÀ

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli **attestati/certificazioni** rilasciati nel territorio di una **Regione/Provincia** Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'**eventualità** dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla **realizzazione** delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano **automaticamente** le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020.

Roma, 3 novembre 2021